



Istituto Comprensivo Statale di Miglianico



Via Martiri Zannolli Miglianico – Chieti 66010 Cod. Fisc. 80005970696 - Tel 0871.951238

email: CHIC82200L@istruzione.it PEC: CHIC82200L@pec.istruzione.it

sito web: www.icmiglianico.edu.it

AOOICMIGLIANICO
Prot. 0003516 del 24/06/2020
A-07 (Uscita)

Protocollo per il contrasto al contagio CoVID 19

Allegato e parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi

PREMESSA E FORNTI NORMATIVE

La normativa vigente in materia di lavoro disciplina specifici obblighi datoriali in relazione ad una “esposizione deliberata” ovvero ad una “esposizione potenziale” dei lavoratori ad agenti biologici durante l'attività lavorativa.

In conseguenza di ciò il datore di lavoro ha l'obbligo di effettuare una “valutazione del rischio” ed “elaborare il DVR” e, se del caso, “integrarlo” con quanto previsto dall'art. 271 del d.lgs. n. 81/2008.

L'agente biologico CoVID 19, che origina il rischio, non è riconducibile alle attività di lavoro ma si concretizza in una situazione esterna che si può riverberare sui lavoratori all'interno dell'ambiente di lavoro per effetto delle dinamiche esterne non controllabili dal datore di lavoro stesso. Infatti il rischio derivante dall'agente biologico, pur non costituendo un rischio non “*riconducibile all'attività e cicli di lavorazione*” determina per il dirigente scolastico obblighi derivanti dalla consapevolezza che nei luoghi di lavoro il contagio può porsi in essere e costituire un rischio per i lavoratori, gestibile con opportune modalità preventive e protettive.

Se lo scenario connesso all'infezione coronavirus vedesse coinvolto il dirigente scolastico esclusivamente sotto l'aspetto delle esigenze di tutela della salute pubblica, sembrerebbe potersi condividere la posizione assunta dalla Regione Veneto nel senso di “*non ritenere giustificato l'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi in relazione al rischio associato all'infezione*” (diverso è il caso degli ambienti di lavoro sanitario o socio-sanitario o qualora il rischio biologico sia un rischio di natura professionale, già presente nel contesto espositivo dell'azienda). Tuttavia, ispirandosi ai principi contenuti nel d. lgs. n. 81/2008 e di massima precauzione, discendenti dal precetto contenuto nell'art. 2087 c.c. si ritiene utile, per esigenze di natura organizzativa e gestionale, redigere in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, sentito il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, un piano di intervento per l'individuazione e nell'attuazione delle misure di prevenzione, inserito nel contesto scolastico, profilato sulle mansioni e sugli ambienti di lavoro.

In relazione a quanto sopra esposto, non vi è dubbio che le attività svolte in questa Istituzione Scolastica non rientrano tra quelle che espongono i lavoratori ad un rischio da ricondursi all'uso di agenti biologici e derivante dalla specificità delle lavorazioni, essendo non ravvisabile una “*esposizione deliberata*” né tantomeno una “*esposizione potenziale*”, che richiederebbero l'obbligo puntuale della valutazione del rischio e l'elaborazione di un DVR eventualmente integrato ed aggiornato.

La situazione emergenziale, che investe l'intera popolazione è connotata da:

- un indice di rischio determinato dalla particolare evoluzione del fenomeno
- dalle condizioni soggettive dei singoli
- da una indeterminazione valutativa relativa alla evoluzione epidemiologica
- dalla valutazione dell'impatto in relazione alla realtà lavorativa

Se la valutazione del rischio a livello sociale-sanitario e le relative misure di contenimento del contagio sono, per forza di cose, rimesse al Governo, alle Regioni, ai Prefetti, ai Sindaci ed ai Gruppi di esperti chiamati ad indicare *in progress* le misure ed i provvedimenti che via via si rendono più opportuni in ragione della valutazione evolutiva dell'emergenza, il margine di valutazione e determinazione del Dirigente Scolastico appare evidentemente limitato all'attuazione attenta e responsabile delle misure che le Autorità stabiliscono nei Decreti e nelle Ordinanze, assicurando che tutto il personale vi si attenga.

Si rende necessario, pertanto, regolamentare le attività in una prospettiva di sano e attivo coinvolgimento dei lavoratori e delle figure della Sicurezza, all'interno ed all'esterno degli Uffici e delle Aule, in una logica di accompagnamento alle indicazioni nazionali.

In ragione di quanto esposto e del pilastro normativo come norma di chiusura del sistema prevenzionistico di cui all'art. 2087 C.C., con il presente documento si intende implementare le procedure di contenimento dell'epidemia, attraverso azioni preventive e protettive per la salvaguardia della salute dei lavoratori e di quanti possono avere “frequenziazione” degli ambienti scolastici.

Per la tracciabilità delle azioni così messe in campo giova rappresentare che dette misure, pur non originando dalla classica valutazione del rischio tipica del datore di lavoro, sono ivi raccolte per costituire un'appendice del DVR nell'ottica della prevenzione e protezione dai rischi nell'ambiente lavorativo, al di là dei precetti specifici del d.lgs. n. 81/2008.

Il lavoratore che non svolge la propria attività in modalità smart nel momento in cui deve lavorare in sede è esposto ad un rischio valutato per l'attività svolta nell'esercizio della propria mansione, nel luogo di svolgimento, rischio che coinvolge alunni e studenti e chi, pur non essendo dipendente dell'Istituzione svolge una attività lavorativa all'interno della stessa; inoltre è necessario tenere conto dei “visitatori” (utenti e lavoratori non dipendenti dall'Istituzione scolastica) che parimenti si intende proteggere e da cui ci si deve proteggere. E' dunque consigliabile ricercare le azioni migliorative per la gestione del rischio biologico derivante da coronavirus per tutte le attività lavorative mediante l'adozione di misure preventive e protettive, nell'ottica delle differenze di età e di genere.

MISURE

Sez. A. Informazione

A1. Comunicazione specifica del datore di lavoro sul rischio agenti biologici virali ad ogni lavoratore, e misure di prevenzione e protezione adottate

Per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro e la tutela dal rischio agente biologico virale a tutti i lavoratori (e a tutte le persone presenti negli ambienti scolastici) ai sensi degli articoli 15, 17, 28 e 29, 266-286 del decreto legislativo 81/2008 Il Dirigente Scolastico dichiara:

- di aver valutato, in collaborazione con il RSPP e il RLS il rischio da agenti biologici virali;
- di avere adottato tutte le conseguenti, necessarie ed adeguate misure di prevenzione e protezione;
- di avere adottato le misure di contenimento del rischio contagio virale, ed in particolare il mantenimento della distanza di sicurezza (droplet) tra le persone presenti nel luogo di lavoro;
- di aver avviato la procedura di sanificazione dei locali, ripetuta quotidianamente, secondo le indicazioni allegate al presente protocollo;
- di avere definito esattamente quali mansioni a rischio necessitano dell'utilizzo di mascherine, guanti, occhiali, gel disinfettante per le mani;
- di aver fornito a tutti i lavoratori indicazioni sul corretto comportamento in sicurezza, anche durante le trasferte e in itinere.

A2. Informativa - comportamenti di prevenzione dal rischio contagio per i soggetti malati o sospetti positivi

Ai soggetti sottoposti alla misura della quarantena, ovvero risultati positivi al virus, è fatto divieto assoluto di accedere al luogo di lavoro (art. 1 c. 1 lett. b DPCM 8.3.2020).

In ottemperanza alle disposizioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute, delle autorità regionali/provinciali e in ottemperanza a quanto disposto dagli art. 18, 19 e 20 del D. Lgs. 81/2008 a carico di datori di lavoro, dirigenti e preposti, tutti i dipendenti e coloro che, a diverso titolo, operano presso questa Istituzione devono segnalare all'Autorità sanitaria competente se, nel periodo a partire dal 14 febbraio 2020 e anche in assenza di sintomi hanno avuto contatti con casi positivi.

La segnalazione va fatta al medico curante, ovvero chiamando il numero verde ASL 2 Chieti Lanciano Vasto 800556600

Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria con febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere al proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, comunicando il proprio stato di salute al medico curante (art. 1 c. 1 lett. b DPCM 8.3.2020).

Ai soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus è vietato spostarsi dalla propria abitazione o dimora (art. 1 c. 1 lett. b DPCM 8.3.2020); essi sono tenuti a misure di contenimento anche all'interno della propria abitazione (uso strettamente personale di biancheria e indumenti, evitare qualunque contatto fisico con i familiari, utilizzazione di stoviglie dedicate e sterilizzate ecc.)

A3. Informativa - misure di igiene

Il singolo lavoratore deve rispettare, le seguenti misure igienico sanitarie indicate dalla comunità scientifica:

1. lavarsi spesso le mani;
2. evitare il contatto ravvicinato, in particolare con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
3. evitare abbracci e strette di mano;
4. mantenere, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
5. curare particolarmente l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto monouso evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
6. evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
9. non assumere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
10. pulire le superfici di lavoro con disinfettanti a base di cloro o alcol;
11. usare la mascherina chirurgica se si sospetta di essere malati o se si è prestato assistenza a persone con malattie respiratorie.

A4. Informativa - utilizzazione di mascherine

Per il contenimento del contagio, nei luoghi di lavoro l'uso della mascherina adeguata è opportuna sempre.

È importante seguire alcune regole per indossare, rimuovere e smaltire in modo corretto una mascherina. Altrimenti questo dispositivo, usato per ridurre il rischio di contagio, invece di proteggerci può diventare una fonte di infezione a causa dei germi che potrebbero infettarla. (fonte Organizzazione Mondiale della Sanità):

1. Prima di indossare una mascherina, pulire le mani con un disinfettante a base di alcol o lavarle con acqua e sapone
2. Nel coprire la bocca e il naso, assicurarsi che non vi siano spazi tra il viso e la mascherina
3. Evitare di toccare la mascherina mentre la si utilizza e, se necessario farlo, pulire prima le mani con un detergente a base di alcool o acqua e sapone
4. Sostituire la mascherina con una nuova non appena è umida e non riutilizzare quelle monouso
5. Per togliere la mascherina: rimuoverla da dietro o dagli elastici (senza toccare la parte anteriore); buttarla immediatamente in un contenitore chiuso; pulire le mani con un detergente a base di alcool o lavarle con acqua e sapone

A5. Informativa - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato

Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno a causa del suo operato

In caso di pericolo grave e immediato il lavoratore ha diritto ad essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.

Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato adotta misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione; una volta al sicuro egli è tenuto a relazionare i fatti al suo superiore gerarchico.

Sez. B PROCEDURE

B.1 Rientro in servizio del lavoratore assente per CoViD ACCERTATA

I lavoratori ammalati possono essere stati ricoverati o meno a seconda della gravità della sintomatologia. In caso di ricovero ospedaliero il lavoratore, una volta dimesso dall'ospedale, resta in isolamento domiciliare obbligatorio. Anche i casi risultati positivi a tampone e che hanno sviluppato forme cliniche meno gravi, trattati a domicilio, sono posti in isolamento domiciliare obbligatorio. Durante l'isolamento domiciliare, tali pazienti sono sottoposti a monitoraggio da parte degli operatori ATS o Ausl, ovvero dal Medico di Medicina Generale. La guarigione viene certificata quando, trascorsi 14 giorni in assenza di sintomatologia, il soggetto è sottoposto a due tamponi effettuati in successione a distanza di 24 h l'uno dall'altro, ed entrambi risultano negativi. Il certificato di "guarigione" viene consegnato al soggetto solo a seguito di riscontro di esiti negativi ai due tamponi. I lavoratori con certificato di guarigione possono riprendere l'attività lavorativa. Il certificato è consegnato al datore di lavoro che, con il supporto del Medico Competente, determina la procedura di riammissione in servizio (protezioni particolari ecc)

La scuola viene informata dalla ATS o dalla AUSL, nel caso che dall'indagine epidemiologica svolta su un caso di COVID 19 accertato con tampone, dovesse risultare necessario attuare il rintraccio dei contatti all'interno dell'azienda. Al contrario, se dall'indagine epidemiologica non dovesse risultare alcun contatto all'interno dell'azienda (es.: il lavoratore diventa sintomatico durante un'assenza per ferie di diversi giorni) l'ATS non è tenuta ad inviare comunicazione. Il datore di lavoro apprende dell'assenza da parte del lavoratore mediante il certificato di malattia INPS che però non riporta la diagnosi.

In caso di assenza per malattia superiore a 60 giorni il lavoratore è sottoposto a visita medica da parte del Medico Competente.

B2. Rientro in servizio del lavoratore assente per CoViD SOSPETTA

Il lavoratore assente per disturbi suggestivi per CoViD 19 ma in assenza di una diagnosi effettuata con test specifico, in assenza di diagnosi di positività tramite tampone non è seguito dall'ATS. Essendo il Medico curante a rilasciare il certificato di malattia per l'INPS, è lo stesso a stabilire la guarigione su base clinica ovvero sulla base della risoluzione della sintomatologia clinica presentata. Il lavoratore è pertanto riammesso in servizio a seguito di certificato del medico curante.

In attesa che siano fornite indicazioni per l'effettuazione di test specifici per garantire la completa guarigione (risoluzione sia dei sintomi che della presenza del virus nei liquidi biologici), possono essere adottate le misure di prevenzione indicate nel DPCM dell' 11 marzo 2020 unitamente alle misure di prevenzione e alle raccomandazioni del protocollo nazionale condiviso 11 del 14.03.2020. In particolare si raccomanda l'adozione di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza o di incentivare le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva.

In entrambi i casi, CoVID accertata e CoVID sospetta, è opportuno informare il medico competente, se non è già al corrente, facendo in modo che il lavoratore possa mettersi in contatto con lui (fornire preventivamente a tutti i dipendenti un recapito o una casella di posta e-mail per le comunicazioni con il Medico Competente) per ricevere eventuali raccomandazioni sanitarie o per rilevare eventuali situazioni di ipersuscettibilità che possano richiedere particolare attenzione e tutela.

B3. Rientro al lavoro in caso di malattia non CoVID 19

In caso di malattia, il lavoratore deve avvisare tempestivamente il datore di lavoro attraverso i canali di comunicazione indicati dal datore di lavoro stesso. Il Medico curante trasmette il certificato di malattia per via telematica. Il certificato medico telematico è composto di due parti: una parte inviata all'INPS contiene la motivazione della richiesta e la diagnosi; la parte di certificato di malattia telematico per il datore di lavoro, invece, per la privacy del lavoratore non contiene la diagnosi ma solo l'indicazione dei giorni di malattia. È responsabilità del medico dunque stabilire i giorni di assenza in base alla patologia riscontrata.

Resta fermo l'obbligo del lavoratore di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali informandone il proprio medico e l'autorità sanitaria e di non poter accedere al posto di lavoro.

B4. Lavoratori che sono stati a stretto contatto con casi accertati di CoVID 19

Superato il periodo di isolamento domiciliare fiduciario di 14 giorni, in assenza di sintomi è il Medico di Medicina Generale che pone termine all'isolamento. Non è previsto il rilascio di certificazioni né effettuazione di tamponi.

Il datore di lavoro informa preventivamente il personale e chi intende fare ingresso nei locali dell'istituto scolastico della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19. Si ricorda inoltre che il lavoratore dovrà essere informato rispetto al fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere nel posto di lavoro e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio

B5. Lavoratori con febbre presenti nel luogo di lavoro

Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro, può essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Nel caso la temperatura corporea risulti superiore ai 37,5°, non gli può essere consentito l'accesso ai luoghi di lavoro.

Se il lavoratore inizia ad accusare sintomi durante il turno di lavoro sarà momentaneamente collocato in luogo isolato o lontano dalle persone e fornito di mascherina adeguata.

Se non si dispone di locali da adibire specificamente all'isolamento, potranno utilizzarsi aree delimitate, chiuse da porte e dotate di aerazione naturale dove il lavoratore potrà soggiornare il tempo necessario ad organizzare il trasporto in sicurezza al domicilio secondo la procedura che è stata predisposta (per esempio in convenzione con associazioni di trasporto malati o con il COC). Al domicilio il lavoratore contatterà telefonicamente il proprio medico curante per seguirne le indicazioni, senza recarsi al Pronto Soccorso.

In caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi.

B6. Personale addetto agli alunni disabili

I lavoratori che per le loro mansioni sono considerati ad alto rischio infettivo e i lavoratori la cui mansione prevede la manipolazione di alimenti, debbono essere dotati di mascherina chirurgica per l'intero orario di lavoro.

B7. Misure di Prevenzione

Facendo proprie le indicazioni contenute nel "*Protocollo nazionale condiviso del 14.03.2020*" presso questa Istituzione Scolastica le figure che svolgono la funzione di controllo e verifica delle regole anti contagio Covid-19" sono il RLS, il Dirigente Scolastico, Preposti, il RSPP e il Medico Competente.

L'accesso agli spazi chiusi comuni, comprese le mense, le aree gioco, le palestre, gli spogliatoi ecc. è contingentato per evitare situazioni di assembramento, fino alla chiusura della fase 3. È necessario garantire una ventilazione continua dei locali e prevedere la riduzione dei tempi di sosta all'interno di tali spazi. Inoltre è necessario garantire il mantenimento della distanza di sicurezza tra le persone negli uffici e nei locali con superficie minore di 6 mq l'accesso è permesso ad 1 persona per volta. Nel caso tale distanza non possa essere mantenuta è obbligatorio indossare una mascherina in dotazione.

Occorre pertanto provvedere alla riorganizzazione degli spazi e alla sanificazione dei locali.

Le operazioni di pulizia delle attrezzature e dei piani di lavoro saranno effettuate con maggiore frequenza e accuratezza e annotate in un apposito registro.

B8. D.P.I.

Vista l'urgenza dell'approvvigionamento, è demandato all'Ufficio acquisti di procedere immediatamente all'acquisto di un numero congruo di mascherine chirurgiche, filtranti facciali (ffp2 o ffp3), guanti monouso, prodotti per l'igiene delle mani, prodotti per l'igiene dei locali e delle superfici a base cloro o alcol 70%.

In caso di difficoltà di approvvigionamento potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni d'uso. A tal proposito il Decreto Legge 17 marzo 2020 , n. 18 all'articolo 16 "*Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività*" stabilisce "*per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall'articolo 34, comma3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.*"

B9. Accesso ai locali scolastici del personale esterno all'Amministrazione

Al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza dei luoghi coinvolti, le procedure di ingresso, transito e uscita mediante modalità delle persone estranee (fornitori, utenza, ecc..) all'Istituto sono disciplinate mediante percorsi e tempistiche predefinite, secondo le indicazioni del Protocollo Nazionale Condiviso del 14.03.2020 e delle Linee Guida del Settore Trasporti e Logistica emanate dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

Per le necessarie attività di carico e scarico merci il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di almeno 2 mt dalle persone.

Vista la indisponibilità di servizi igienici dedicati, è fatto divieto agli estranei all'Istituzione Scolastica di utilizzare i servizi igienici scolastici.

Al fine di contingentare al massimo la presenza delle persone il ricevimento del pubblico è limitato ai casi di effettiva necessità. Qualora dovesse essere necessaria attività di front office in presenza, l'utenza è ammessa previo appuntamento telefonico.

Le persone sono ammesse negli uffici previo indossamento di mascherina chirurgica.

B10. Organizzazione delle attività in presenza

In caso di attività in presenza presso i locali scolastici è obbligatorio per i lavoratori il rispetto delle misure di sicurezza, in special modo il mantenimento della distanza e l'adozione di adeguata mascherina.

La presenza nei locali deve essere limitata al personale strettamente necessario. Il DSGA disporrà a mezzo ordine di servizio la presenza dei lavoratori, indicando nominativi, la data, l'orario, il luogo e l'attività da svolgere; a tutti deve essere assicurata la disponibilità di dpi adeguati alle attività da svolgere.

Sarà garantita la pulizia e sanificazione dei locali e delle attrezzature di lavoro mediante la presenza di almeno 1 collaboratore scolastico addetto a tali operazioni. Gli accessi e i luoghi dove si svolgono le attività lavorative sono dotati di gel disinfettante (soluzioni alcolica 60%-70%).

B11. Entrata e uscita delle imprese che svolgono lavori in appalto

Senza confondere i fornitori con gli appaltatori (i primi "sono chiamati all'esclusivo carico e scarico merci, mentre i secondi svolgono interventi lavorativi") si prevedono specifiche, efficaci e idonee procedure anti-contagio.

In particolare le procedure di entrata ed uscita e di permanenza nella Scuola dei lavoratori che svolgono lavoro in appalto, sono identiche a quelle previste per il personale della Scuola. Sono pertanto estese ai lavoratori esterni le procedure previste per i lavoratori dipendenti dall'Istituzione Scolastica (autocertificazione, controllo della temperatura corporea, informativa..). Si sottolinea il divieto di accesso, di permanenza a scuola e l'obbligo di rimanere al proprio domicilio, quando sono presenti sintomi di influenza, temperatura oltre 37,5° o altri sintomi di natura influenzale. Allo stesso modo considera l'estensione del divieto

di fare ingresso o di poter permanere negli ambienti scolastici in caso di contatto con persone risultate positive al CoVID 19 nei 14 giorni precedenti.

La modalità di comunicazione è con la collaborazione e il coordinamento tra i due datori di lavoro, in coerenza con le disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, anche quando non prevista la stipula del DUVRI – art.26, co. 2 del DLGS 81/08.

B.12. Pulizia e la sanificazione degli spazi

Uno degli interventi che si sono dimostrati di maggior efficacia per il contrasto al contagio da CoVID 19, oltre il rispetto della distanza minima di sicurezza e le prescrizioni di igiene della persona, è la pulizia degli spazi comuni.

E' inoltre garantita la pulizia giornaliera delle tastiere, degli schermi touch, dei mouse, dei distributori di bevande negli uffici e nei locali in cui si effettueranno attività lavorative.

Nel caso di presenza di una persona con CoVID 19 all'interno dei locali scolastici si dovrà provvedere alla sanificazione di questi, garantendo anche una adeguata ventilazione continua, secondo le disposizioni specifiche della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute".

Nel caso di svolgimento da parte dei collaboratori scolastici delle procedure di sanificazione occorrerà provvedere alla informativa dei lavoratori addetti, nonché alla disponibilità di adeguati dpi, tenendo conto di eventuali effetti per l'utilizzazione di prodotti chimici.

Oltre a garantire una ventilazione degli spazi nei quali vengono ad essere praticati tali interventi andrà considerato l'eventuale ricorso alla programmazione delle operazioni da effettuarsi in assenza di persone.

Per le procedure di pulizia si rimanda all'allegato 2) al presente documento *"Informativa per i collaboratori scolastici"*

Rimandiamo alla lettura del documento che si sofferma anche sulle precauzioni igieniche personali.

B13. Riunioni, viaggi di lavoro e smart working

Alle riunioni in presenza sono preferite quelle svolte in "modalità remoto". In caso di concreta impraticabilità di tale soluzione, dovrà essere ridotta al minimo la durata e la partecipazione delle persone e, comunque, non potrà in nessun caso essere derogato il rispetto della distanza minima di sicurezza, la pulizia adeguata degli spazi e della strumentazione a disposizione e la garanzia di areazione dei locali.

Per gli assistenti amministrativi e il DSGA è considerata prioritaria, laddove possibile, la modalità di lavoro agile "smart working", almeno fino al 31 luglio (durata dello stato di emergenza), per ridurre al minimo le occasioni di contatto fisico con altre persone.

Per meglio gestire il rischio derivante dalle attrezzature è preferibile utilizzare i mezzi di proprietà dell'Istituzione scolastica, che potranno essere consegnati mediante contratto di

comodato. In ogni caso i lavoratori sono tenuti ad utilizzare le attrezzature secondo le indicazioni contenute nel libretto di uso e manutenzione. Il trattamento dei dati sarà svolto nel rispetto di quanto disciplinato nel “Codice Privacy”.

Il Dirigente Scolastico assolve l’obbligo di informativa sui particolari rischi connessi al lavoro agile mediante consegna dell’allegato 1) “*Informativa Lavoro agile INAIL*”

Il presente documento è dato nella disponibilità dei lavoratori a mezzo pubblicazione all’albo istituzionale, sez. “Sicurezza.

I preposti sono tenuti a verificare il corretto e costante adempimento delle regole di comportamento nonché ad intervenire in caso di comportamenti non conformi.

Nel caso in cui non fosse possibile attivare le misure adeguate il Dirigente Scolastico valuta l’ipotesi di interrompere le attività.

Allegati:

- 1. Informativa Lavoro agile (INAIL)**
- 2. Informativa procedure di pulizia e sanificazione**
- 3. Modello in Autocertificazione di cui al punto A2**

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

f.to Dott.ssa Emilia GALANTE

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/1993)

Normativa di Riferimento:

Normativa di Riferimento:

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020-Disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da CoVID-19, e del Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (G.U Serie Generale, n. 126 del 17 maggio 2020).

Decreto Legge 25 marzo 2020, n.19, recante "misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19"

Decreto Legge 16 maggio 2020, n.33

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020

Linee Guida per la riapertura delle attività economiche

Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute.

ASL Frosinone, Regione Lazio " Prime indicazioni per le Aziende non sanitarie attive sul territorio della ASL del SSR "

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale,.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" siglato a livello nazionale dalle Parti Sociali